

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A2A SpA

Resistente: Agenzia delle Entrate

Dispositivo

L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, nonché gli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999, non ostano a una normativa nazionale, come l'articolo 24, comma 4, del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l'applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato detto aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente all'entrata in vigore di detto regolamento.

⁽¹⁾ GU C 142 del 12.5.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Oradea — Romania) — Horațiu Ovidiu Costea/SC Volksbank România SA

(Causa C-110/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 2, lettera b) — Nozione di «consumatore» — Contratto di credito concluso da una persona fisica che esercita la professione di avvocato — Rimborso del credito garantito da un bene immobile appartenente allo studio legale del mutuatario — Mutuatario che possiede le conoscenze necessarie per valutare il carattere abusivo di una clausola prima della firma del contratto)

(2015/C 354/06)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Oradea

Parti

Ricorrente: Horațiu Ovidiu Costea

Convenuta: SC Volksbank România SA

Dispositivo

L'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale disposizione, qualora un simile contratto non sia legato all'attività professionale di detto avvocato. La circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da un'ipoteca concessa da tale persona in qualità di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati all'esercizio della sua attività professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale, non è in proposito rilevante.

⁽¹⁾ GU C 175 del 10.6.2014.